

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DELLE SALE PUBBLICHE

Art. 1

La sala grande della Biblioteca Comunale, fatto salvo quanto disposto dal regolamento della Biblioteca, altri locali pubblici di proprietà comunale possono essere concessi in uso temporaneo agli enti, associazioni e cittadini che ne facciano anticipata richiesta per iniziative di carattere collettivo socio-culturale. La richiesta, in forma scritta, va inoltrata all'Amministrazione Comunale almeno 10 giorni prima di quello in cui deve tenersi l'iniziativa.

Tra più richieste presentate per la stessa data, ha la precedenza la richiesta presentata per prima.

Il nulla osta viene concesso entro 5 giorni dalla data della richiesta.

In caso di comprovata urgenza, l'Amministrazione può derogare ai termini sopra citati.

Art. 2

Alla Sala della Biblioteca e a quella Consiliare non possono accedere contemporaneamente più di 99 persone.

Art. 3

Gli enti, i Partiti, le associazioni ed i cittadini che fanno richiesta di utilizzo di detti locali si impegnano a vigilare affinché non venga arrecato alcun danno alle strutture e agli arredi.

Si impegnano inoltre a riconsegnare i locali nelle condizioni in cui li hanno trovati, provvedendo a proprie spese alla loro pulizia.

In caso di danneggiamento per incuria, l'Amministrazione Comunale chiederà un adeguato risarcimento dei danni arrecati.

A tale scopo, il firmatario della richiesta di concessione in uso viene considerato responsabile degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente regolamento.

Art. 4

All'interno delle sale pubbliche comunali vige tassativamente il divieto di fumare ai sensi della Legge 11.11.1975, n° 584.

Art. 5

L'uso degli strumenti audiovisivi e dell'impianto microfonico, utilizzabile solo se espressamente richiesto contestualmente alla domanda, è consentito solo a persone indicate dall'Amministrazione Comunale, cui i richiedenti dovranno rivolgersi.

Art. 6

Per la concessione in uso della Sala della Biblioteca, della Sala Consiliare e degli altri locali pubblici di proprietà comunale sono dovute le tariffe fissate annualmente, ai sensi di legge, con apposita deliberazione sulla base del costo reale di gestione e nel rispetto dell'art. 14 del D.L. 28.12.1989, n° 415 e relativa legge di conversione.

Qualora si riscontri che l'uso è stato mantenuto per un tempo superiore a quello stabilito, si provvederà ad adeguare il corrispettivo per un corrispondente orario.

In caso di inadempienza, oltre a sospendere ogni successiva concessione, l'ente provvederà alla riscossione coattiva nelle forme di legge con la maggiorazione degli oneri conseguenti.

Art. 7

I versamenti dei corrispettivi dovranno avvenire in via anticipata e la ricevuta, esibita ad ogni richiesta degli organi comunali, costituirà titolo per l'uso dell'immobile.

Art. 8

Per gli enti ed associazioni che richiedono l'uso degli impianti per un tempo prolungato saranno stipulate convenzioni che prevedano il versamento rateale con le modalità di cui ai precedenti punti.

Art. 9

La Giunta Comunale ha facoltà di concedere con atto formale il parziale o totale esonero dalle contribuzioni di cui sopra ai singoli richiedenti che abbiano i requisiti indicati nel Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari.

In caso di iniziative di significativo valore socio-culturale, l'Amministrazione Comunale potrà concedere il patrocinio del Comune.

In tal caso l'uso degli impianti potrà essere gratuito.